



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“MARINI – GIOIA”

SAIS05600G

24 ° AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO

Salita Grade Lunghe, 84011 Amalfi (Sa) codice fiscale: 95146360656 tel. 089 872609 fax 089 873991
sito web: www.marinigiogia.it e-mail: sais05600g@istruzione.it pec: sais05600g@pec.istruzione.it



Regolamento d'Istituto

Premessa

Il **Regolamento d'Istituto** stabilisce le norme fondamentali della comunità scolastica sia per quanto riguarda l'organizzazione interna sia nei rapporti con l'ambiente esterno.

Il Regolamento è stato approvato dalle rappresentanze di tutte le componenti dell'Istituto nella seduta del Consiglio d'Istituto del 13/09/2018.

Esso è suscettibile di rettifiche ed integrazioni volte al miglioramento, previa richiesta scritta al D.S. e al Presidente del Consiglio d'Istituto, discussione ed approvazione delle stesse in seno agli organi collegiali competenti.

Art. 1 Orario scolastico

ORA	INIZIO	FINE
I	8.15	9.15
II	9.15	10.15
	INTERVALLO	
III	10.15	11.15
IV	11.15	12.15
V	12.15	13.05
		RIDUZIONE ORARIA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
VI	13.05	14.05

L'INTERVALLO DURA DIECI MINUTI, DALLE 10.05 ALLE 10.15

L'orario delle lezioni è affisso all'albo dell'Istituto, è inserito nel sito web dell'Istituto ed è notificato agli studenti in classe.

I genitori sono invitati a prenderne visione sul sito web istituzionale.

Le variazioni dell'orario di entrata o di uscita, quando prevedibili, saranno comunicate due giorni prima agli studenti, annotate sul *Registro elettronico* e pubblicate sul sito web istituzionale per la necessaria pubblicizzazione alle famiglie.

In caso di imprevedibili variazioni di orario, gli studenti minorenni potranno lasciare l'Istituto solo se prelevati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci con delega scritta.

Gli studenti maggiorenni potranno lasciare l'Istituto previa compilazione richiesta scritta su apposito modulo scaricabile dal sito web istituzionale.

Ingresso posticipato ed uscite anticipate sono annotate sul registro elettronico e sul registro di classe dal docente dell'ora interessata.

Art. 2 Ingresso

L'ingresso a scuola avviene cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Ritardi abituali saranno tempestivamente segnalati alle famiglie e se ne terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

Dopo l'entrata bisogna recarsi nelle rispettive aule, senza sostare nell'atrio o nei corridoi dell'istituto.

Non è consentito l'utilizzo delle macchinette dispensatrici di bevande e cibo prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 3 Ritardi

L'alunno che arriverà in ritardo entro la I ora senza l'autorizzazione del genitore ad ingresso posticipato alla I ora dovrà essere ammesso in classe dal docente della prima ora, che segnerà sul *Registro elettronico* e sul *Registro di classe* il ritardo non giustificato, scrivendo " L'alunno entra alle ore [...]. Il ritardo è ingiustificato".

Dopo tre ritardi ingiustificati annotati sul *Registro di classe* il docente coordinatore informerà immediatamente la famiglia.

I ritardi abituali, qualora non siano supportati da valide motivazioni, saranno sanzionati sul piano disciplinare, con le dovute implicazioni sulla valutazione del credito scolastico.

Esigenze particolari sono prese in considerazione da parte della Dirigenza solo se opportunamente documentate.

Sono giustificati ritardi attribuibili a causa di forza maggiore, ovvero a problemi nella viabilità e nell'uso dei trasporti e a motivi riconducibili a situazioni climatiche avverse, previo riscontro della Dirigenza. Il docente in servizio nella classe, ricevuta comunicazione dal collaboratore scolastico di piano, annoterà sul registro di classe "Il ritardo degli alunni [...] è giustificato per causa di forza maggiore".

Art. 4 Ingressi posticipati

E' consentito l'ingresso posticipato individuale dopo la I ora per straordinari e comprovati motivi che saranno presi in considerazione da parte della Dirigenza o suo delegato solo se opportunamente documentati con compilazione dell'apposito modulo di ingresso posticipato.

L'autorizzazione ad ingresso posticipato alla II ora è scaricabile dal sito web. L'autenticità della firma del genitore sarà comprovata mediante visura della firma depositata sul libretto delle giustificazioni o, in assenza di libretto delle giustificazioni, su fotocopia di documento di riconoscimento del genitore firmatario della giustificazione.

Non si accetteranno autorizzazioni mancanti di firma o esibite senza libretto delle giustificazioni o fotocopia di documento di riconoscimento del genitore firmatario della giustificazione .

Non sono consentiti ingressi oltre l'inizio della seconda ora, se non per documentati motivi di salute. In caso di ingresso nelle ore successive alla prima l'alunno dovrà essere accompagnato da un genitore o da persona dallo stesso delegata.

Se saranno presentate più di tre autorizzazioni ad ingresso posticipato in un mese, al fine di tutelare la frequenza in rapporto al rispetto del monte orario personalizzato, al quarto ingresso posticipato l'alunno dovrà essere accompagnato dal genitore. Il docente coordinatore di classe informerà la famiglia di quanto predetto .

Art. 5 Uscite anticipate

Gli alunni minorenni possono uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale delegata per iscritto. La dichiarazione di uscita anticipata deve essere redatta su specifico modello prelevabile dal sito web dell'istituto, vistata dal Dirigente o da un suo collaboratore nella sede centrale e dal responsabile di sede nelle altre sedi. A loro cura sarà annotata la derogabilità o meno delle ore di lezione non svolte.

Qualora uno studente chieda di lasciare la scuola per malessere prima della fine delle lezioni, è data, se possibile, comunicazione ai genitori perché possano prelevarlo.

In caso di gravità è richiesto l'intervento del soccorso sanitario pubblico (118).

In particolari occasioni, in cui si può verificare l'impossibilità di assolvere al compito di vigilanza sugli studenti, il Dirigente o suo delegato può consentire l'uscita anticipata degli studenti solo se prelevati da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale.

L'uscita anticipata di una o più classi è autorizzata dalla Presidenza solo quando ricorrono motivi di forza maggiore (sciopero, assemblea sindacale, cause di forza maggiore impreviste) o quando non sono possibili sostituzioni di docenti assenti preventivamente comunicate. La comunicazione preventiva alle famiglie è data sul sito web istituzionale e con circolare interna letta in classe con almeno un giorno di anticipo.

Gli alunni maggiorenni potranno presentare richiesta di uscita anticipata di max un'ora a loro firma e la stessa deve essere vistata per presa visione da uno dei genitori, che dichiarerà di essere a conoscenza di quanto dichiarato dal proprio/a figlio/a. L'autenticità della firma del genitore sarà comprovata mediante visura della firma depositata sul libretto delle giustificazioni o, in assenza di libretto delle giustificazioni, su fotocopia di documento di riconoscimento del genitore firmatario della giustificazione.

Non si accetteranno autorizzazioni mancanti di firma o esibite senza libretto delle giustificazioni o fotocopia di documento di riconoscimento del genitore firmatario della giustificazione.

Nel caso di richiesta reiterata (tre autorizzazioni in un mese), la famiglia sarà immediatamente informata dal docente coordinatore di classe, al fine di sottolineare la ricaduta negativa delle assenze sulla frequenza e sulla continuità dell'apprendimento.

La richiesta di uscita anticipata per motivi straordinari da parte degli alunni maggiorenni deve essere presentata entro l'inizio delle lezioni. Non saranno ricevuti alunni che interrompano i collaboratori del D.S. o i fiduciari durante le ore di lezione.

Nel caso di attività sportive o partecipazione ad esami per Conservatorio o attività didattiche particolari, che richiedano uscite di un'ora reiterate nell'anno l'autorizzazione sarà rilasciata direttamente e solo dal Dirigente Scolastico, il quale valuterà il caso previo accordo formale dei genitori con l'Ufficio di Presidenza su appuntamento.

Non sono accettate autorizzazioni telefoniche né a mezzo fax di uscita anticipata di un'ora.

Di regola la possibilità di uscite anticipate è esclusa nell'ultimo mese di lezione (maggio), salvo casi eccezionali adeguatamente documentati.

Art. 6 Giustificazioni delle assenze

Le assenze vanno sempre giustificate.

Le assenze degli studenti devono essere giustificate al rientro a scuola, sull'apposito libretto, da uno dei genitori.

Per le assenze continuative oltre i 5 giorni per motivi di salute, occorre presentare anche il certificato medico, senza il quale l'alunno non potrà essere riammesso in classe. Il docente in servizio nella classe annoterà sul registro di classe e sul registro elettronico "giustificato con certificato medico".

Se si è privi di giustificazione, si è comunque ammessi in classe. L'alunno sarà ammesso in classe dal docente della I ora, che scriverà sul registro di classe "ammesso con riserva di giustificare l'assenza".

Gli studenti sprovvisti di giustificazione sono tenuti a presentarla entro il giorno successivo.

Dal terzo giorno in poi, se non è presentata la giustificazione dell'assenza, sono avvisati i genitori e si è riammessi in classe con un'annotazione scritta sul registro elettronico e sul registro di classe.

In caso di reiterato comportamento manchevole possono essere applicate sanzioni disciplinari ovvero gli allievi possono essere ammessi in classe solo se accompagnati da un genitore/affidatario.

Il libretto delle giustificazioni deve essere ritirato presso l'Ufficio di segreteria, in sede centrale, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso la sezione Didattica da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.

Ai genitori, o a chi ne fa le veci, è fatto obbligo di depositare le proprie firme.

Si accettano solo le giustificazioni con firma depositata.

Nel caso non si sia ancora in possesso del libretto delle giustificazioni, gli alunni giustificheranno il motivo dell'assenza su un foglio firmato dal genitore ed esibiranno al docente fotocopia di documento di riconoscimento del genitore firmatario della giustificazione. Il docente verificherà l'autenticità della firma e restituirà la fotocopia, scrivendo sul foglio "Per presa visione documento di riconoscimento genitore". Il foglio sarà conservato nel Registro di classe.

Tale firma è depositata in Segreteria.

Gli studenti maggiorenni potranno giustificare l'assenza personalmente, con visto del genitore vicino alla

loro firma.

L'avvenuta giustificazione o non giustificazione, previa valutazione dei motivi addotti, è sempre trascritta sul registro di classe e sul registro elettronico dal docente della prima ora.

La Segreteria, su indicazione del docente coordinatore del C.d.C., informa i genitori in caso di assenze prolungate, frequenti o collettive.

In caso di smarrimento del libretto delle giustificazioni, lo studente comunicherà all'Ufficio Didattica e ne richiederà uno nuovo.

Art. 7 Lezioni

Le lezioni si svolgono di regola nelle aule assegnate.

La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è obbligatoria.

La classe potrà essere condotta fuori dell'Istituto sotto la sorveglianza di uno o più docenti per visite aziendali o culturali, ecc. con la preventiva autorizzazione dei genitori se si è minorenni e secondo quanto disposto con circolare interna consultabile sul sito web istituzionale e letta in classe per notifica.

Nel caso in cui uno o più studenti non partecipino ad una visita didattica, si recheranno nell'aula indicata dal collaboratore scolastico e disposta sul registro delle supplenze dal delegato del DS, dove svolgeranno regolare lezione.

Art. 8 Cambi d'ora

Ai cambi d'ora, in attesa del docente successivo, si è tenuti ad un comportamento corretto ed è vietato uscire dall'aula, sostare sotto la porta d'ingresso dell'aula e gironzolare nei corridoi.

Durante le ore di lezione gli studenti possono uscire dalle aule, ad esempio per esigenze fisiologiche, non più di uno per volta e sempre con il permesso del docente.

Nei trasferimenti dalle aule ai laboratori, al cortile o ad altre aule, si deve attendere nella propria aula il docente e si deve portare con sé solo il materiale necessario, avendo cura di far chiudere dal personale del piano la porta dell'aula.

Art. 9 Uso dei servizi igienici

L'accesso ai servizi igienici è consentito, di norma, un alunno per volta.

Gli alunni **non** sono autorizzati ad uscire ai servizi igienici cinque minuti prima del cambio dell'ora e cinque minuti dopo il cambio dell'ora.

Il docente che subentra in aula **deve trovare presenti tutti gli alunni** nella propria classe.

L'alunno al quale sia stato consentito dal docente l'accesso ai servizi igienici non deve trattenersi fuori dall'aula a chiacchierare né girovagare nei corridoi dell'Istituto né recarsi senza permesso nei Laboratori o all'atrio. In caso contrario sarà riaccompagnato in classe dal collaboratore scolastico di piano o dal docente a cui rechi disturbo e riceverà ammonizione scritta sul *Registro di classe* e sul Registro elettronico.

In caso di reiterazione del comportamento, il docente coordinatore informerà la Presidenza, che provvederà a convocare un Consiglio di classe straordinario per l'erogazione di sanzioni disciplinari.

La distinzione tra bagni maschili e femminili deve essere osservata da tutti.

Art. 10 Uso dei distributori di bevande e merende

L'accesso al distributore è consentito dalle ore 10:05 ed entro e non oltre le ore 11:15 un alunno alla volta.

L'alunno al quale sia stato consentito dal docente l'accesso al distributore non deve trattenersi fuori dall'aula a lungo né girovagare nei corridoi dell'Istituto né recarsi senza permesso nei Laboratori o all'atrio. In caso contrario sarà accompagnato dal D.S. o da un suo collaboratore o da docente a cui rechi disturbo e riceverà ammonizione scritta sul *Registro di classe* e sul *registro elettronico*. In caso di

reiterazione del comportamento, il docente coordinatore informerà la Presidenza, che provvederà a convocare un Consiglio di classe straordinario per l'erogazione di sanzioni disciplinari.

Si invitano tutti, in particolar modo gli alunni, a limitare l'acquisto dei prodotti e delle bevande erogate dal/dai distributori esclusivamente a situazioni di reale e imperante necessità, privilegiando un'alimentazione il più possibile salutare.

Art. 11 Intervallo (ricreazione)

E' consentito un intervallo delle lezioni nell'arco della mattinata, a tenersi dalle ore 10:05 e sino alle 10:15, al fine di consentire agli alunni il consumo di una merenda.

Il consumo della merenda deve avvenire in classe in modo ordinato e tranquillo, senza lasciare in giro per l'aula cartacce o rifiuti.

Non è consentito allontanarsi dall'aula durante l'intera durata della ricreazione, tranne che per l'uso dei servizi igienici e comunque un alunno per volta.

Il docente in servizio nell'ora è tenuto a stare in classe e ad applicare quanto disposto.

Art. 102 Ascensori

L'utilizzo dell'ascensore è possibile solo in caso di possesso di permesso scritto autorizzato da delegato del DS e fornito dalla segreteria.

Art. 13 Uscita ora di scienze motorie e sportive

Il docente di Scienze motorie e sportive preleverà personalmente gli alunni dalla classe e li riaccompagnerà alla fine dell'ora.

Le classi lasceranno l'edificio scolastico in ordine e in silenzio, per non disturbare le lezioni delle altre classi.

L'Istituzione scolastica non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.

Tutti sono tenuti al rispetto del Regolamento dell'uso dello spazio antistante la sede centrale e la sede ITE di Amalfi, pubblicato sul sito web istituzionale.

Art. 14 Uscita dalle aule all'ultima ora

Per nessun motivo si può lasciare l'Istituto durante l'orario delle lezioni o durante la ricreazione.

L'uscita al termine delle lezioni, segnalata dal suono della campanella, deve avvenire in modo ordinato a cura dell'insegnante dell'ultima ora e con l'ausilio dei collaboratori scolastici.

Gli alunni si allontaneranno un piano alla volta, a partire dal primo piano, senza correre per le scale o spingere i compagni o sorpassare gli alunni dei piani inferiori.

Le classi vanno lasciate, alla fine dell'ultima ora, pulite in modo decoroso, evitando che bicchieri di carta, cartacce e altri rifiuti restino a terra o depositati sui banchi o sotto i banchi.

Gli alunni devono gettare i rifiuti negli appositi cestini.

Eventuali richiami del D.S. o dei collaboratori del D.S. o dei responsabili di sede e/odei docenti saranno annotati sul *Registro di classe*, con effetti disciplinari.

La permanenza degli studenti nell'Istituto al di fuori dell'orario delle lezioni, di norma, non è consentita. Gli alunni potranno permanere al di fuori dell'orario delle lezioni solo se autorizzati con apposito avviso, in cui saranno indicati dal D.S. i motivi e le norme di comportamento e vigilanza.

Art. 15 Uscita al termine delle lezioni degli alunni minori di 14 anni

Si ricorda che ai sensi dell'19 bis della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante *Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici*, 1. *I genitori esercenti la responsabilit  genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'eta' di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilit  connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*

I genitori depositeranno agli atti della scuola il modello di autorizzazione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni scaricabile dal sito web all'atto dell'iscrizione e comunque entro l'inizio delle lezioni.

Art. 16 Tenuta delle aule e delle strutture scolastiche

Il patrimonio della scuola   un bene comune, Pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni strumentali   affidata a tutti. Tutti sono tenuti al rispetto dell'integrit  delle strutture scolastiche.

La conservazione delle aule, delle suppellettili e delle tapparelle   affidata alla cura degli studenti, dei docenti e dei collaboratori scolastici.

Ogni classe   responsabile della propria aula in relazione ad eventuali danni che ad essa possono essere arrecati anche con scritte sui muri e/o deterioramento delle suppellettili.

Il risarcimento dell'eventuale danno non   sostitutivo della sanzione disciplinare.

Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; il Dirigente, ove possibile, provvede a che i danneggianti riparino personalmente il danno provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il risarcimento pu , su decisione del Consiglio d'istituto, essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilit  a tutta la comunit  scolastica.

Art. 17 Comportamento e vigilanza

Tutti gli operatori della scuola e gli alunni sono tenuti a mantenere un contegno decoroso dentro e fuori gli spazi scolastici.

Tutti gli operatori della scuola e gli alunni devono adoperarsi al meglio per instaurare e conservare un clima di dialogo costruttivo, sereno ed operoso.

Gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto, improntato a buona educazione e rispetto del Dirigente Scolastico, dei docenti, del D.S.G.A., dei compagni e del personale tutto della scuola.

Non sono tollerati n  confusione n  chiasso n  il ricorso a parole o gesti scorretti n  ogni altro comportamento lesivo della dignit , della tranquillit  e del buon andamento del servizio scolastico.

Il bullismo, in tutte le sue forme, sar  severamente sanzionato.

Gli alunni si presenteranno alle lezioni puntuali e abbigliati in modo decoroso, evitando canotte, pantaloni corti o vistosamente lacerati e magliette scollate.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare

Art. 18 Utilizzo dei telefoni cellulari, dispositivi elettronici e social network

All'inizio della lezione, gli alunni consegneranno al docente il proprio cellulare o altro dispositivo elettronico, che provveder  a conservarlo in apposito armadietto.

Eventuali esigenze di comunicazione durante lo svolgimento delle attività didattiche tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente, telefonando direttamente dall'Ufficio di segreteria.

La scuola garantirà, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli per gravi ed urgenti motivi mediante gli Uffici di presidenza e di segreteria.

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli nell'orario scolastico, salvo durante l'intervallo.

Durante le verifiche, salvo espressa autorizzazione del docente, è severamente vietato utilizzare ogni dispositivo personale che dovrà pertanto essere tassativamente spento e riposto negli zaini.

Gli alunni che utilizzeranno il proprio cellulare senza autorizzazione del D.S. o del docente della classe saranno ammoniti con richiamo scritto sul Registro di classe e sul registro elettronico.

Il docente coordinatore informerà il D.S., che attiverà opportune misure sanzionatorie.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento apprendimento si opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare MIUR n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e della necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

E' severamente vietato utilizzare i dispositivi per compiere atti di prevaricazione, nei confronti di uno studente, e/o del personale docente e ATA, con l'obiettivo di denigrarlo, ridicolizzarlo ed emarginarlo.

Secondo le indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a chiedere esplicita autorizzazione all'insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell'insegnante. Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale con l'autorizzazione del docente, mentre la diffusione di tali contenuti è sempre subordinata al consenso non solo dell'insegnante, ma anche da parte delle persone ritratte/riprese.

Lo studente è responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle leggi vigenti, per l'uso improprio del proprio dispositivo e per eventuali danni causati ai dispositivi degli altri studenti.

L'Istituto e i docenti non sono responsabili per l'utilizzo scorretto dei dispositivi e delle informazioni da parte degli studenti e declinano ogni responsabilità per qualunque danno diretto o indiretto originato da un uso non corretto degli strumenti.

L'Istituto e i docenti non sono responsabili per i dispositivi lasciati a scuola dagli studenti.

Si consiglia di dotare il dispositivo di un elemento di riconoscimento personale, che riporti il nome e cognome dello studente, la classe frequentata ed un recapito telefonico.

Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi. L'Istituto e i docenti non sono responsabili per eventuali furti o danni ai dispositivi degli studenti.

La Scuola potrà perseguire, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica.

Previa autorizzazione del docente, sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: PC portatili, tablet, smartphone. L'uso dei dispositivi è consentito unicamente su indicazione del docente con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

Art. 19 Biblioteca e Laboratori

L'istituto è dotato di una biblioteca situata nella sede centrale, la cui gestione è affidata ad un docente, e di vari laboratori affidati ad un responsabile con il supporto dei relativi assistenti tecnici.

Le modalità di funzionamento e di comportamento sono stabilite da appositi regolamenti consultabili sul sito web istituzionale.

Art. 20 Rapporti scuola-famiglia

I docenti curano i rapporti con i genitori dei propri studenti, secondo le modalità ed i criteri proposti dal Collegio dei docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto.

Tali criteri sono portati a conoscenza tramite circolari della Dirigenza, affissi all'albo della scuola e pubblicati per notifica sul sito web istituzionale.

Oltre agli incontri scuola-famiglia programmati, in caso di effettiva necessità e compatibilmente con gli impegni, è possibile per i genitori prendere appuntamento con il coordinatore del Consiglio di Classe o con un singolo docente in orari diversi da quelli stabiliti. L'istituto adotta le modalità della suddivisione dell'anno scolastico deciso nel primo Collegio dei Docenti

Art. 21 Divieto di fumo

È severamente vietato fumare nei locali e negli spazi esterni dell'Istituto (terrazzi, cortile, ecc.), come da apposita circolare visibile negli androni e sui piani dell'edificio scolastico e consultabile sul sito web.

Art. 22 Divieto di introduzione estranei nella scuola e veicoli negli spazi di pertinenza dell'Istituto

È vietato l'ingresso non autorizzato ad estranei nell'Istituto senza richiesta preventiva al collaboratore scolastico in servizio all'ingresso, che informerà la Presidenza per la necessaria autorizzazione.

E' vietato a chiunque introdurre veicoli negli spazi esterni di pertinenza dell'istituto senza autorizzazione preventiva della Dirigenza.

Art. 23 Divieto di consumo bevande alcoliche e prodotti non consentiti dalla legge

È vietato consumare e detenere a scuola bevande alcoliche e prodotti non consentiti dalla legge.

Art. 24 Libertà di espressione e affissione

Per manifesti, avvisi, ecc. si possono utilizzare appositi spazi a ciò riservati, al di fuori dei quali è vietata l'affissione. Quanto esposto deve sempre essere chiaramente sottoscritto e firmato.

Art. 25 Diritto di assemblea

Sia gli studenti che i loro genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dal Dlgs 297/94, in quanto occasione di esercizio democratico dei propri diritti.

Assemblee degli studenti

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese in orario scolastico nel limite di 2 ore.

È convocata in seguito alla richiesta dei rappresentanti della classe o di almeno il 50% degli studenti della classe.

La richiesta, corredata del visto dei docenti interessati e dell'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere presentata al Dirigente o suo delegato almeno 3 giorni prima della data fissata.

Le lezioni che non si effettuano devono essere di diverse materie con opportuna turnazione.

È consentita un'assemblea d'Istituto al mese in orario scolastico nel limite delle ore di lezione di una giornata. La richiesta di convocazione dell'assemblea, sottoscritta da almeno il 10% degli studenti o dal Comitato Studentesco, deve essere presentata al Dirigente almeno 7 giorni prima della data richiesta e deve contenere l'ordine del giorno.

Le assemblee durante l'anno scolastico sono effettuate in giorni diversi della settimana.

Alle assemblee d'Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di docenti, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno ed autorizzati dal

Consiglio d'Istituto.

L'assemblea d'Istituto si dà un regolamento che è inviato al Consiglio d'Istituto.

Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe e/o d'Istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente.

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti nel C.I., il Dirigente autorizza la convocazione e i genitori rappresentanti ne danno comunicazione alle famiglie, rendendo noto l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

All'assemblea di classe o d'Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe o dell'istituto.

Art. 26 Diritti e doveri degli studenti

In base agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24/06/1998 (*Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria*)

Lo studente ha diritto

ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee,

alla riservatezza

di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola,

alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola,

di conoscere il percorso didattico di ogni disciplina, i criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico,

ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione per meglio individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento,

ad intervenire ed esprimere la propria opinione nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola,

a scegliere autonomamente le attività aggiuntive offerte dalla scuola,

ad un ambiente favorevole alla crescita della loro personalità, ad offerte formative aggiuntive ed integrative, iniziative volte al recupero di carenze didattiche, ambienti sicuri, adeguata strumentazione tecnica, assistenza psicologica,

a svolgere iniziative all'interno della scuola e ad utilizzarne i locali,

di difendersi nell'ambito del Consiglio di Classe o attraverso gli Organi di Garanzia in caso di provvedimenti disciplinari.

Lo studente ha il dovere

di frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo,

di manifestare nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale non docente e dei compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso,

di osservare le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza dell'istituto e segnalare eventuali disfunzioni riscontrate,

di informarsi e consentire la circolazione delle informazioni,

a partecipare alla formazione di una società scolastica che non discrimini nessun individuo nel rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nella vita della comunità scolastica e durante l'effettuazione di visite didattiche o viaggi di istruzione/stage/conferenze/uscite.

Art. 27 Sanzioni disciplinari

Gli studenti che non si attengono al presente regolamento ed ai regolamenti attuativi specifici o che hanno comportamenti irrispettosi della comunità scolastica, del personale docente e non docente, dei compagni o di altri ospiti dell'istituto, o che provocano danni ad oggetti o strutture, incorrono nei provvedimenti disciplinari **secondo la seguente classificazione regolata sulla normativa vigente:**

A. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

B. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

Tale sanzione è adottata dal Consiglio di Classe.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni; in tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

D. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

Punti da 12 a 16 della Tabella "Sanzioni Disciplinari"

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

E. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Punti da 12 a 16 della Tabella "Sanzioni Disciplinari"

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Nelle suddette sanzioni e per quanto non previsto, dal momento che non possono essere previsti ed elencati tutti i comportamenti possibili, occorre sempre ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Più la sanzione è grave e più è necessario il rigore motivazionale, al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Le sanzioni disciplinari sono temporanee ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno.**

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

Nel caso di sanzioni che comportano **l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico**, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, sono esplicitati i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, sono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e, comunque, secondo le norme vigenti.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione è sempre prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

È importante sottolineare che **le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E** sono irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

In caso di recidiva, le sanzioni possono essere integrate o tramutate in attività "riparatorie" a favore della comunità scolastica (quali pulizia delle aule, attività socialmente utili, ...).

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, sono sempre adottate da un Organo Collegiale.

Per il provvedimento di **sospensione di un giorno** l'organo Collegiale è composto dal Dirigente Scolastico, dal docente che richiede il provvedimento e dal coordinatore di classe; nel caso in cui il coordinatore coincida con il docente richiedente, quest'ultimo è sostituito dal docente della classe con il più alto numero di ore di insegnamento.

Se la sospensione va da 2 a 15 giorni, allora l'Organo Collegiale è composto dal D.S. e dal C.d.C.

Art. 28 Organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla loro emanazione ad una **Commissione di garanzia** composta dal Preside, 2 rappresentanti dei docenti, 2 rappresentanti dei genitori, 2 degli studenti, 2 rappresentante del personale ATA.

- I rappresentanti dei docenti sono nominati dal Collegio dei Docenti, un rappresentante dei genitori dall'Assemblea dei Genitori degli studenti del biennio ed uno dall'Assemblea dei Genitori degli studenti del triennio, i rappresentanti degli Studenti dall'Assemblea degli studenti, i rappresentanti del

personale ATA dall'Assemblea del personale ATA.

I componenti durano in carica due anni. In caso di dimissione o trasferimento o uscita dall'Istituzione scolastica di un componente si procede alla sostituzione mediante surroga. Nel caso non sia possibile procedere alla surroga le competenti assemblee eleggeranno il proprio rappresentante che durerà in carica fino alla naturale scadenza dell'intero organo di garanzia.

La riunione dell'organo di garanzia è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno 2/3 (6 unità) dei suoi componenti.

In seconda convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei componenti arrotondato all'unità successiva (5 unità). Il Dirigente Scolastico non può delegare ad altri la partecipazione all'organo di garanzia.

L'organo di garanzia, decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Gli astenuti non concorrono alla determinazione della maggioranza.

Sul ricorso l'organo di garanzia decide a maggioranza, previa audizione delle parti interessate entro 15 giorni.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata. È fatto salvo in ogni caso il diritto al ricorso all'Organo di Garanzia Regionale entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia dell'istituto o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. L'Organo di Garanzia Regionale si esprime entro 30 giorni.

Art. 29 Patto educativo di corresponsabilità

I genitori sono tenuti a prendere visione e a sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità, che è pubblicato sul sito web istituzionale.

Art. 30 Modifiche del Regolamento di istituto

Eventuali proposte motivate di modifica del presente Regolamento, possono essere presentate per iscritto dai docenti, dagli studenti e dai genitori al dirigente scolastico e al Presidente del Consiglio d'Istituto, che le sottoporranno a discussione ed approvazione nel Consiglio d'Istituto medesimo.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento d'Istituto si rimanda alla normativa vigente in materia.

- | | |
|--------------------|--|
| ALLEGATO 1: | Modello di autorizzazione entrata posticipata |
| ALLEGATO 2: | Modello di uscita anticipata alunno/a minorenne |
| ALLEGATO 3: | Modello di uscita anticipata alunno/a maggiorenne |
| ALLEGATO 4: | Modello di autorizzazione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni |
| ALLEGATO 5: | Patto di corresponsabilità |